



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 381/2026

IRENE SCORDAMAGLIA

CC – 24/02/2026

RICCARDO NERUCCI

R.G.N. 40648/2025

CARLO RENOLDI

- Relatore -

ROSARIA GIORDANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Ancona in data 14 ottobre 2024 con cui era stata respinta l'istanza di permesso premio proposta nell'interesse di ████████ detenuto nella Casa di reclusione di Fossombrone in espiatione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di cumulo n. SIEP 2011/289 della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania. Secondo il Collegio, infatti, dovevano essere confermate le precedenti decisioni del medesimo tenore, fondate sul fatto che ████████ non avesse collaborato con la giustizia e sul fatto che tale collaborazione non fosse impossibile o irrilevante.

1.1. Con sentenza n. 19659 in data 15 maggio 2025, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la suddetta ordinanza, rilevando che essa, pur dando atto di un percorso intramurario ineccepibile, della remissione del debito e del versamento di denaro in favore di un'associazione per le vittime della mafia, aveva dato rilievo soltanto al fatto che il detenuto non avesse giustificato la mancata collaborazione con la giustizia, nonostante che la nuova versione dell'art. 4-*bis* Ord. pen. richieda, anche in caso di mancata collaborazione, la valutazione dei requisiti per l'accesso al beneficio, alla luce della natura solo relativa della presunzione di mantenimento dei collegamenti con il sodalizio di appartenenza.

1.2. Con ordinanza in data 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente respinto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso premio proposta nell'interesse di ████████. Il Collegio, infatti, ha dato atto che la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ha espresso parere contrario alla concessione del permesso premio, evidenziando che il detenuto è stato uno spietato *killer* a disposizione del *clan* mafioso ████████ tutt'ora radicato nel territorio catanese e che egli non ha mai collaborato con la giustizia, né ha spiegato le ragioni della mancata collaborazione; sicché deve ritenersi attuale e concreto il pericolo di ripristino dei collegamenti con il sodalizio. La Procura distrettuale antimafia di Catania, inoltre, ha ricordato che ████████ anche in costanza di carcerazione, fino al 2001 figurava tra gli "stipendiati" dei ████████ a conferma del suo permanente inserimento nel gruppo anche in costanza di detenzione, iniziata nel 1997; e ha ricordato il ruolo di reggente *pro tempore* del *clan* durante la custodia cautelare in carcere di ████████ e di ████████ ribadendo che il detenuto, a causa della posizione di spicco già rivestita, ove ammesso ai benefici extramurari potrebbe riallacciare i rapporti con il sodalizio.

Rispondendo alla deduzione difensiva secondo cui ████████ ove avesse voluto, avrebbe potuto riallacciare i rapporti con il gruppo criminale durante il periodo in



cui è stato "declassificato" nel frattempo disposta, mentre nessuna indagine lo avrebbe visto più coinvolto in fatti di mafia dopo il 2001, il Tribunale ha evidenziato che ciò non è sufficiente a ritenere superato il pericolo di ripristino dei collegamenti con il *clan*. Quanto alla condotta tenuta da [REDACTED] in regime di detenzione, il Collegio ha posto in luce che, fino al 2019, egli ha reiterato comportamenti di rilievo disciplinare negli istituti di Catania, Parma e Palermo; e con riferimento all'aggiornamento della relazione di sintesi della Casa di reclusione di Fossombrone, ha sottolineato che, pur in presenza di un atteggiamento di adesione alle proposte trattamentali e di una progettualità positivamente orientata, l'*équipe* penitenziaria ha ritenuto di proporre, per prudenza, un percorso trattamentale intramurario, tenuto conto delle notizie trasmesse dalle autorità competenti, da cui è emerso il pericolo che il contesto criminale esterno possa condizionare le scelte future del condannato, avuto riguardo all'assenza di oggettivi riscontri della sua dissociazione dal sodalizio mafioso.

Quanto all'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione, il Collegio ha evidenziato che l'ordinanza di remissione del debito pari a 1.760.000 euro era stata emessa dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 6 febbraio 2024 pur in assenza della regolare condotta, considerate le sanzioni disciplinari riportate da [REDACTED] nel 2012, nel 2018 e nel 2019. Inoltre, quanto ai 3 o 4 versamenti da 10 euro eseguiti da [REDACTED] a fini riparatori a favore [REDACTED] essi sono stati ritenuti solo simbolici, tenuto conto dell'entità dei danni prodotti dai reati, tali da non assumere un significato decisivo a fini prognostici. Inoltre, anche ammettendo l'impossibilità oggettiva di attivarsi a favore delle vittime, non risulterebbe che [REDACTED] abbia proseguito i versamenti in favore [REDACTED] né che si sia privato di beni voluttuari, come i tabacchi, per incrementare le somme da destinare alla riparazione.

2. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [REDACTED] deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30-ter Ord. pen., 627 e 666 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa considerazione del positivo percorso inframurario, all'erronea valutazione degli elementi istruttori offerti dalla Procura nazionale antimafia e dalla Direzione distrettuale antimafia, alla genericità del giudizio sul pericolo di futuri contatti con la criminalità organizzata. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che [REDACTED] detenuto dal 22 agosto 1997, abbia chiesto un permesso premio deducendo di non poter collaborare con la giustizia per timore dell'incolumità dei



propri congiunti; di non avere legami attuali con la criminalità organizzata; di aver portato avanti un ottimo percorso trattamentale, senza che emergessero a suo carico ulteriori accuse, beneficiando di più di 1800 giorni di liberazione anticipata e venendo declassificato nel 2018 con nulla osta della Direzione distrettuale antimafia; di avere conseguito una laurea in Scienze politiche, dando prova, secondo la relazione di sintesi, della sua revisione critica, anche grazie al sostegno della moglie - sposata in corso di detenzione - e del figlio; che la sua successiva riallocazione in un circuito di alta sicurezza non era stata fondata su elementi successivi alla carcerazione; che la moglie svolgeva lavori umili, sicché egli riceveva solo 100 euro al mese, per il suo sostentamento, dai genitori; che aveva ottenuto la remissione del debito per l'intero ammontare delle sue pendenze; che effettuava piccoli ma costanti versamenti alla [REDACTED]. Ciononostante, il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta a partire dal contenuto delle informazioni trasmesse dalla Procura nazionale antimafia e dalla Direzione distrettuale antimafia, dal percorso intramurario del detenuto, dalla possibilità di assolvere agli oneri economici previsti dalle sue condanne. In questo modo, però, sarebbe stato obliterato il significato della pronuncia rescindente, che aveva stigmatizzato il mancato approfondimento sugli elementi fattuali a favore del detenuto, atteso che, ancora una volta, l'ordinanza non avrebbe considerato l'effettivo valore rieducativo del percorso intramurario di [REDACTED] definito come «ineccepibile».

Inoltre, dal contenuto delle note della Procura nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia si ricaverebbe solo che [REDACTED] 1) dopo l'inizio della sua carcerazione, nel 1997, non era stato più condannato per fatti commessi successivamente; 2) non era stato mai sottoposto a misure di prevenzione personale o (soprattutto) patrimoniale. Quanto allo stipendio percepito dalla cosca sino al 2001, ovvero a 24 anni fa, esso sarebbe emerso nel corso di un'operazione (denominata "[REDACTED]" in relazione alla quale la relativa ordinanza di custodia cautelare in carcere non avrebbe riguardato [REDACTED] così come il suo ruolo di reggente del *clan* [REDACTED] sarebbe stato desunto da un'indagine ("[REDACTED]" per cui [REDACTED] non aveva riportato alcuna condanna, sicché si tratterebbe di circostanze mai confermate. Inoltre, la Direzione distrettuale antimafia non risponderebbe al tema posto con l'istanza, relativo al dissolvimento del c.d. gruppo di [REDACTED] spostando l'attenzione sull'intero *clan* [REDACTED] mentre le informazioni rese dai Carabinieri di Catania circa il «perdurante inserimento di [REDACTED] fino al 2001 nel *clan* [REDACTED]» riguarderebbe un dato risalente a più di 20 anni fa. Dunque, non sarebbe stata dimostrata: l'attuale operatività del gruppo di [REDACTED] (neanche menzionato); l'esistenza (negli ultimi 20 anni) di contatti tra [REDACTED] e il *clan*; il pericolo di un loro ripristino. E soprattutto si sarebbe svalutato il dato che [REDACTED] come i detenuti nel circuito della cd. alta sicurezza, non patirebbe le rigide limitazioni ai colloqui, alla corrispondenza e alla socialità con il



resto della popolazione detenuta, sicché se avesse voluto, in tutti questi anni, mantenere contatti con il *clan* di riferimento, lo avrebbe potuto fare senza problemi; e, tuttavia, nelle centinaia di indagini svolte sul territorio catanese negli ultimi 20 anni non ve ne sarebbe alcuna traccia, sicché non vi sarebbe una prova minima che egli abbia mantenuto contatti con la consorteria di riferimento.

Quanto al percorso detentivo di [REDACTED] egli avrebbe offerto ben di più di una mera ammissione di responsabilità, così offrendo «elementi fattuali (...) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità» (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01), spettando poi al Giudice «compiere un esame in concreto degli elementi "individualizzanti", dai quali si possa desumere la proiezione a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro» (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - 01). E proprio con riferimento al percorso rieducativo, il Tribunale, pur riconoscendo che [REDACTED] abbia seguito un «positivo percorso trattamentale», avrebbe ritenuto che ciò non sia idoneo a superare il rischio del «contesto criminale esterno di riferimento e il pericolo che esso possa condizionare in futuro le scelte del condannato, ove ammesso a forme più avanzate di espiatione penale»; laddove, in realtà, il contesto criminale configura un pericolo che, per come descritto, non verrebbe mai meno, così reinserendo una preclusione assoluta "da reato". Inoltre, il Tribunale di sorveglianza avrebbe, da un lato, preferito dare illogicamente rilievo alle sanzioni disciplinari comminate a [REDACTED] (tra l'altro appena 3, una nel 2012, una nel 2018 e una nel 2019); dall'altro, avrebbe ritenuto corretto che l'area educativa del carcere giungesse a modificare la precedente ipotesi trattamentale, non sulla base delle proprie considerazioni, bensì valorizzando le informative della Procura nazionale antimafia, della Direzione distrettuale antimafia e dei Carabinieri. Infatti, mentre nella relazione di sintesi del 7 febbraio 2024 l'area trattamentale della Casa di reclusione di Fossombrone avrebbe proposto «un programma di trattamento più avanzato che preveda esperienze all'esterno del carcere nelle forme possibili per favorire un processo di reinserimento sociale»; nell'aggiornamento alla relazione di sintesi del 27 agosto 2025, pur sviluppando ancora ampi e dettagliati argomenti positivi, essa concluderebbe, invece, per un trattamento intramurario «tenuto conto delle informative degli Organi competenti, presenti agli atti e recentemente acquisite». Nel dettaglio, la relazione del febbraio 2024 era ampiamente positiva, riconosceva che «la revisione critica rispetto ai reati e alla carriera criminale si è oramai consolidata in un tempo molto lungo» e, coerentemente a ciò, concludeva per un'ipotesi trattamentale extramuraria. L'aggiornamento di sintesi dell'agosto 2025, anch'esso positivo, riconosceva che vi era stata, da parte di [REDACTED] «una adeguata revisione critica rispetto ai reati e alla carriera criminale; la revisione critica si è ormai consolidata in un tempo molto lungo e [REDACTED] non si sottrae alle



proprie responsabilità e affronta sempre con disponibilità l'analisi della propria esperienza confermando sempre in modo netto di aver interrotto qualsiasi rapporto con il *clan* di appartenenza»; auspicava «un programma di trattamento più avanzato che preveda esperienze all'esterno del carcere»; e nonostante ciò, in chiusura, l'area trattamentale - lette le note della Procura nazionale antimafia, della Direzione distrettuale antimafia e dei Carabinieri - compirebbe un "passo indietro" nell'ipotesi trattamentale. Infatti, il Tribunale, nonostante che nelle relazioni si parlasse chiaramente di ammissione di responsabilità, di volontà di allontanarsi dal luogo di origine, di adeguata revisione critica consolidata in un tempo molto lungo, dell'utilità di un accesso a esperienze esterne al carcere, avrebbe dato prevalenza a poche violazioni disciplinari, anche considerando la detenzione quasi trentennale.

Sotto altro aspetto, l'avere riconosciuto che [REDACTED] avrebbe, già dal 2019, dato «segnali di effettivo ravvedimento», porrebbe il problema della individuazione della normativa applicabile per decidere il suo reclamo, potendo applicarsi i nuovi criteri di accesso ai benefici, introdotti con il d.l. 162 del 2022, solo se non si disconosca «il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio», atteso che, diversamente, ci «si porrebbe in contrasto, ove non con l'art. 25, secondo comma, Cost., con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.)» (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01). Dunque, il Tribunale, pur avendo sostenuto che [REDACTED] avrebbe dato segnali di effettivo ravvedimento già dal 2019, avrebbe valutato il reclamo alla luce dei criteri introdotti dal d.l. n. 162 del 2022. E, in ogni caso, il quadro era così positivo da non potersi individuare alcuno spazio di ulteriore revisione critica da parte di [REDACTED] né alcun effettivo rischio di riprendere i contatti criminosi, se non facendo riemergere surrettiziamente - quale unica possibilità per l'accesso ai permessi - la collaborazione con la giustizia.

Quanto, infine, all'assolvimento delle obbligazioni pecuniarie o dell'eventuale impossibilità a procedervi, a fronte degli elementi documentati dalla difesa (la remissione del debito nel 2024 per tutte le obbligazioni pecuniarie; i versamenti periodici, proporzionati alle sue disponibilità, in favore della [REDACTED] la volontà manifestata da anni di aderire a percorsi di giustizia riparativa; le disponibilità economiche della famiglia, asseverate dall'attestazione Isee della moglie) il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto che la remissione del debito fosse stata concessa solo perché la somma - pari a 1.760.000 euro - era troppo elevata e che il provvedimento sarebbe stato errato perché [REDACTED] non avrebbe tenuto un comportamento regolare; nonché l'insufficienza dei versamenti [REDACTED] ritenuti "simbolici" e non proseguiti nel tempo, pur potendo



il detenuto provvedervi rinunciando a «beni voluttuari, come ad esempio l'acquisto di tabacchi» (cfr. fg. 4 ord. imp.). In questo modo, il Tribunale non avrebbe indicato alcun elemento documentale per poter ritenere che [REDACTED] potesse, in realtà, assolvere alle obbligazioni pecuniarie.

3. In data 26 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2. Va premesso che la pronuncia rescindente ha censurato che il Tribunale di sorveglianza non si fosse attenuto a quanto stabilito dall'art. 4-*bis* e ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali - quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa - che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando al giudice il compito di completare l'istruttoria anche acquisendo informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale competente e dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01).

Infatti, l'ordinanza annullata aveva fondato la decisione sfavorevole sulla mancata collaborazione con la giustizia e sul fatto che l'interessato non avesse offerto alcuna giustificazione al riguardo, senza però considerare che la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, derivante dalla mancata collaborazione, ha ora un carattere relativo e non più assoluto; e senza valutare i requisiti di accesso al permesso premio, avendo respinto la richiesta pur dando atto di un percorso intramurario ineccepibile, della avvenuta remissione del debito e dell'esecuzione di versamenti a favore [REDACTED]

3. Sempre in premessa giova ricordare il quadro normativo e giurisprudenziale che si è venuto a delineare, negli ultimi anni, con riferimento alle condizioni di accesso ai benefici penitenziari per le persone che si trovino in esecuzione di una pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito indicata come Ord. pen.).



3.1. Con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui esso non prevedeva che, alle persone detenute per i delitti di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* Ord. pen., allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti; e, in via consequenziale, nella parte in cui non prevedeva che alle persone detenute per i delitti ivi contemplati, ma diversi da quelli sopra indicati, potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58-*ter* Ord. pen. allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

A seguito di tale intervento, quindi, la situazione della persona detenuta per reati di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, Ord. pen., che non avesse intrapreso un percorso di collaborazione, doveva ritenersi oggetto - in caso di richiesta di accesso a un permesso premio - di una presunzione relativa di perdurante pericolosità, vincibile soltanto con l'acquisizione di elementi capaci di escludere tanto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, quanto il pericolo che questi legami potessero essere riannodati.

La giurisprudenza della Corte di cassazione aveva, inoltre, affermato l'illegittimità della decisione che avesse dichiarato l'inammissibilità della richiesta di permesso premio da parte di tale categoria di persone detenute per difetto della specifica allegazione di elementi di prova dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino, essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, fossero idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità sancita dalla legge, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio (v. Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). Ciò anche tenuto conto del passaggio della sentenza n. 253 del 2019 in cui la Corte costituzionale aveva chiarito che l'istante ha l'onere di indicare la «prospettazione di massima» delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al Tribunale la decisione finale, alla stregua dell'esame della documentazione e degli atti.

3.2. Dopo la modifica dell'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, Ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre



2022, n. 199, il permesso premio può ora essere concesso, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'art. 291-quater, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

3.3. Rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi successivamente alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, dunque, i requisiti per l'accesso al permesso premio si sono ulteriormente arricchiti nel senso che è ora necessario l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salvo che l'interessato dimostri l'assoluta impossibilità di tale adempimento; mentre il legislatore non ritiene assolutamente necessaria «la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa», la cui esistenza il giudice è, comunque, chiamato ad accertare e che, dunque, può comunque assumere rilievo a fini decisori, pur senza essere, come detto, indispensabili per l'ammissione al beneficio.

Quanto, poi, ai collegamenti con la criminalità organizzata, la mancata collaborazione con la giustizia fonda un giudizio di presunzione relativa della loro esistenza o della possibilità di un loro ripristino, sicché è l'interessato che deve dimostrarne l'attuale insussistenza e, al contempo, l'assenza del rischio di un loro ristabilimento.



A tal fine, gli elementi valutabili sono costituiti dalle «circostanze personali e ambientali», dalle «ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione», dalla «revisione critica della condotta criminosa» e da «ogni altra informazione disponibile». Quest'ultima clausola, peraltro, consente di attribuire rilevanza anche a ulteriori indicatori quali - oltre alle ricordate «iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» - la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e la «dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza»; indicatori che, tuttavia, per espressa previsione normativa, non possono consentire, da soli, di superare la presunzione in parola, secondo quanto si evince dal dato testuale, che evidenzia la necessità di allegare, rispetto ad essi, elementi «diversi e ulteriori».

Dunque, ancora una volta, il legislatore ha confermato l'indicazione, già enunciata dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il richiedente deve semplicemente allegare gli elementi di prova in grado di dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di un loro ripristino, ferma restando la possibilità (*rectius* la doverosità) di eventuali approfondimenti istruttori da parte dello stesso giudice nell'esercizio dei poteri officiosi conferitigli, in via generale, dall'art. 678 cod. proc. pen.

Orbene, nulla disponendo la norma novellata in ordine ai criteri del ragionamento probatorio e dei meccanismi di natura inferenziale che ne stanno alla base, deve ritenersi, ancora una volta, che gli elementi valutabili possano anche essere di natura logica, soprattutto per quanto concerne la dimostrazione di fatti negativi (così la già citata Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01) e, in particolare, per quanto riguarda i giudizi prognostici.

Infatti, mentre nel caso dei collegamenti con la criminalità organizzata la verifica, pur resa complicata, come detto, dal fatto di avere ad oggetto un accertamento negativo (ossia l'inesistenza dei collegamenti, dimostrabile soltanto attraverso un ragionamento controfattuale.), è comunque orientata sul presente (sicché l'accertamento ha natura "diagnostica"), nel caso del pericolo di ripristino dei collegamenti essa si proietta verso il futuro, sicché il relativo giudizio ha natura essenzialmente prognostica e, appunto, deve sostanziarsi su valutazioni probabilistiche di natura essenzialmente logica.

3.4. Conseguenze alla richiamata ricostruzione normativa e giurisprudenziale che, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, le condizioni di accesso al permesso premio sono divenute più gravose rispetto a quelle sussistenti dopo l'intervento della Corte costituzionale del 2019, essendosi, da un lato, prevista la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (ovvero «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e allegghino elementi



specifici») ed essendo stato codificato, dall'altro lato, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione; criterio che, accanto alla individuazione di taluni indicatori valutabili, contempla anche la regola legale della insufficienza di alcuni di essi (ovvero la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e la «mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza»).

A fronte della introduzione di una disciplina, comunque, più rigorosa per l'accesso al beneficio *de quo*, la cui immediata applicabilità alle procedure pendenti costituisce piana applicazione del principio *tempus regit actum* più volte affermata dalla giurisprudenza (*ex plurimis* Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01), deve ribadirsi, sulla scorta di un consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, ricordato dalla stessa pronuncia rescindente (v. pag. 7), che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (così Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020). In una ipotesi siffatta, invero, l'intervento normativo si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché «negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio, equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (così, ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020).

Pertanto, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio, dimodoché in tale evenienza dovrà trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 4-bis Ord. pen. prima della modifica del 2022 (così Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 - 01).

4. Tanto osservato, non può condividersi il rilievo difensivo secondo cui, nel caso di specie, dovrebbe farsi applicazione della disciplina previgente alle modifiche del 2022. E ciò per l'assorbente rilievo che non è affatto dimostrato che, all'atto dell'entrata in vigore delle disposizioni di nuovo conio, [REDACTED] avesse già



raggiunto un grado di rieducazione sufficiente a consentirgli l'accesso al beneficio del permesso premio.

Intanto, la stessa difesa ha affermato che, già nel 2019, erano emersi «segnali di effettivo ravvedimento». Pertanto, anche a prescindere dal fatto che proprio nel 2019 [REDACTED] aveva riportato delle segnalazioni disciplinari che parrebbero smentire tale assunto, è evidente che affermare l'esistenza di «segnali di effettivo ravvedimento» non significa ritenere raggiunto «un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio», evocando la prima locuzione il semplice avvio di un percorso di cambiamento dopo che egli si era reso responsabile di comportamenti contrari alla disciplina penitenziaria.

Ne consegue che deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina dettata dall'art. 4-*bis* Ord. pen. quale risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

5. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha dato atto delle risultanze dell'ultimo aggiornamento della relazione di sintesi trasmesso dalla Casa di reclusione di Fossombrone, che ha confermato, come le precedenti relazioni, il positivo percorso trattamentale di [REDACTED] che non si sottrae agli approfondimenti e ammette le sue responsabilità rispetto alle scelte passate, e la presenza di una progettualità positivamente orientata a portare a termine il percorso di studi universitari, a lavorare all'esterno del carcere e a ricongiungersi al nucleo acquisito, stabilendosi a vivere con la moglie e con il figlio nelle Marche. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato l'esistenza in capo al ristretto di risorse personali adeguate, in grado di sostenerlo nel prosieguo del percorso di vita e di reinserimento. A ciò si aggiunga che la relazione di sintesi, allegata al ricorso in applicazione delle regole in materia di autosufficienza del ricorso, ha evidenziato «una adeguata revisione critica rispetto ai reati e alla carriera criminale», la quale «si è oramai consolidata in un tempo molto lungo»; e che [REDACTED] non sottraendosi alla proprie responsabilità, ha confermato «in modo netto di aver interrotto qualsiasi rapporto con il *clan* di appartenenza da almeno due decenni e di non voler più tornare a vivere a [REDACTED]a».

Dunque, il Tribunale pare aver riscontrato le condizioni che, in termini generali, consentirebbero, ai sensi dell'art. 30-*ter* Ord. pen., l'accesso al permesso premio.

Infatti, tale disposizione prevede, al primo comma, che «ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».



L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

Alla luce di tali disposizioni, dunque, il giudice, dinanzi all'istanza di concessione dei permessi premio, deve accertare la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311 - 01).

Nel caso di specie tali requisiti parrebbero soddisfatti, sicché la pronuncia di rigetto deve pacificamente ritenersi fondata sull'insussistenza dei requisiti posti dal comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen. per l'accesso ai benefici penitenziari.

6. In particolare, l'ordinanza impugnata parrebbe avere evidenziato, innanzitutto, l'insussistenza dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione la difesa del detenuto: ovvero, più correttamente, la mancata dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di [REDACTED] di provvedervi, avendo il detenuto dedotto di versare in condizioni economiche disagiate, adducendo, a dimostrazione di tale assunto, l'ordinanza di remissione del debito emessa dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il 6 febbraio 2024 e, a conferma della sua volontà di attivarsi a fini riparativi nei limiti consentiti dalle sue disponibilità, i versamenti eseguiti in favore [REDACTED]

6.1. Invero, il Tribunale di sorveglianza ha affermato, quanto alle obbligazioni civili da reato e, in particolare, alle spese processuali e di mantenimento in carcere, che l'ordinanza di remissione del debito prima ricordata, concernente somme dovute all'Erario a titolo di spese di giustizia e il cui ammontare superava i 1.760.000 euro, sarebbe stata accordata pur difettando il presupposto della regolare condotta custodiale, avendo [REDACTED] riportato, nel 2012, nel 2018 e nel 2019, ripetute sanzioni disciplinari. Inoltre, quanto alle somme corrisposte dal detenuto in favore [REDACTED] l'ordinanza ha posto in luce che si sarebbe trattato di 3 o 4 versamenti da 10 euro e che, pertanto, essi dovessero considerarsi come «assolutamente simbolici rispetto all'entità dei danni cagionati in conseguenza dei commessi reati», sottolineando che non fosse emerso che egli si fosse privato di beni voluttuari, come ad esempio i tabacchi, per incrementare le somme da destinare a fini ripartivi.



6.2. Osserva, nondimeno, il Collegio che le considerazioni svolte dal Tribunale con riferimento alla remissione del debito relativo alle spese di giustizia e di mantenimento in carcere presentano profili di manifesta illogicità.

Invero, se non può revocarsi in dubbio che le circostanze oggetto di un altro procedimento di sorveglianza possano essere oggetto di un differente apprezzamento all'interno di un diverso procedimento, tuttavia è l'oggetto di tale apprezzamento a dover essere nella specie criticato. In altri termini, se è ammissibile che il Tribunale possa diversamente apprezzare la valutazione compiuta nella procedura di remissione del debito in relazione agli episodi di rilievo disciplinare rilevanti ai fini dell'apprezzamento del requisito della «regolare condotta», ciò che nella specie assume rilievo non è tanto la regolarità comportamentale, quanto l'aspetto delle disagiate condizioni economiche del detenuto. Un profilo, questo, che non è stato affatto indagato dal provvedimento impugnato, il quale, anzi, ha dato atto che non era pervenuta la risposta della Guardia di Finanza di Catania e che, tuttavia, erano stati acquisiti sufficienti elementi per valutare il reclamo, anche con riferimento alla situazione economica del detenuto e del suo nucleo familiare, che non risulta essere stata, tuttavia, illustrata. Un vuoto motivazionale che appare tanto più significativo in rapporto al passaggio in cui il Collegio di merito afferma che la somma dovuta da [REDACTED] a titolo di spese processuali e di mantenimento in carcere che «per qualsiasi comune cittadino sarebbe impensabile saldare».

Quanto, poi, al carattere meramente simbolico dei versamenti effettuati in favore [REDACTED] tale valutazione appare pleonastica, essendo abbastanza ovvio che tali versamenti non possono certo assumere, in termini generali, il valore di un pieno ristoro del danno cagionato alle vittime del reato, ma, appunto, il significato simbolico di riparazione verso la collettività, di cui l'associazione viene ad assumere, se non la veste di ente esponenziale, quella di soggetto rappresentativo degli interessi alla legalità e alla resistenza culturale verso il fenomeno mafioso. E, in ogni caso, è del pari evidente che il carattere simbolico o realmente ristorativo del versamento appare strettamente connesso alle reali capacità economiche del detenuto, di tal che l'assenza di significative disponibilità finirebbe per consentire soltanto versamenti, appunto, simbolici.

7. Sotto altro profilo, il Collegio di merito ha, anche ritenuto, in particolare sulla scorta dei negativi pareri rilasciati dalla Procura nazionale antimafia e dalla Direzione distrettuale antimafia, che non sussistessero le condizioni per il superamento della presunzione relativa connessa alla mancata collaborazione con la giustizia.

A tale riguardo, come già osservato, l'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. richiede che siano stati allegati dall'interessato elementi specifici che consentano



di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.

Con riferimento al primo profilo, invero, né gli elementi istruttori riportati, né, di conseguenza, l'ordinanza impugnata hanno fatto riferimento alcuno ad elementi in grado di ipotizzare l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o con il contesto in cui sono stati commessi i reati. Invero, gli unici elementi indicati al riguardo rimandano al 2001, allorché, si afferma, [REDACTED] sarebbe stato stipendiato dalla cosca alla quale apparteneva. In proposito, se la circostanza è negata dalla difesa sul presupposto che la relativa accusa non sarebbe mai esitata in un accertamento giudiziario, è anche vero che la relativa prospettazione non è stata formulata in maniera non autosufficiente, non avendo la difesa prodotto i provvedimenti da cui emergerebbe il mancato accertamento di essa. Tuttavia, come detto, anche a voler ritenere accertato il versamento di somme a beneficio di [REDACTED] da parte del sodalizio mafioso, esso deve riferirsi a circa 25 anni or sono e, dunque, a un periodo ormai remoto. Dunque, non avendo il provvedimento richiamato elementi concreti (quali corrispondenza epistolare o telefonica, colloqui con l'esterno, rapporti accertati durante la carcerazione con altri detenuti del medesimo sodalizio ecc.) in grado di attestare l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o con il contesto di commissione del reato, deve escludersi che il rigetto dell'istanza possa fondarsi su tale circostanza. Né potrebbe opinarsi che la norma ritiene che gli elementi acquisiti debbano consentire di escludere tali collegamenti, proprio perché; essendosi al cospetto di un accertamento negativo, l'inesistenza può essere dimostrata, in via logica, proprio con la mancata acquisizione di qualunque elemento che consenta di affermarne l'esistenza.

Più complesso è, invece, il discorso in relazione al giudizio prognostico, che consente ovviamente di valorizzare anche fatti e circostanze risalenti per inferire, secondo un giudizio di probabilità logica, il rischio di un ripristino dei collegamenti con il clan e, più in generale, con il contesto in cui i reati furono commessi.

In proposito, come anticipato, il dato testuale individua, quali indicatori del giudizio prognostico, alcuni elementi positivi (ovvero «le circostanze personali e ambientali», «le ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione», «la revisione critica della condotta criminosa» e «ogni altra informazione disponibile») e alcuni elementi che sono espressamente indicati come insufficienti a sostenere in giudizio prognostico (ovvero «la regolare condotta carceraria», «la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e «la mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza»), atteso che quest'ultimo deve essere fondato su elementi che vengono espressamente definitivi come diversi e ulteriori: il che significa, da un



lato, che essi possono rientrare tra gli elementi valutabili, ma che tuttavia essi non possono ritenersi sufficienti.

Nel caso di specie tali elementi sono stati indicati dall'interessato nell'aver portato avanti un ottimo percorso rieducativo e trattamentale, senza che dall'inizio della sua carcerazione, emergessero, a suo carico, ulteriori imputazioni e condanne; il conseguimento di più di 1.800 giorni di liberazione anticipata; il conseguimento di una laurea in Scienze politiche; l'adequata revisione critica maturata nel corso della detenzione; l'esistenza di valide relazioni familiari, avendo contratto matrimonio in corso di detenzione ed essendo nato un figlio dall'unione; e la stessa ordinanza li ha ritenuti riscontrati, allorché, come ricordato, ha dato atto del positivo percorso trattamentale di [REDACTED] di una progettualità positivamente orientata verso lo studio, il lavoro e la famiglia, della possibilità di contare su risorse personali adeguate.

Tuttavia, essi sono stati ritenuti insufficienti a partire dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione e del mancato superamento della presunzione relativa conseguente all'omessa collaborazione con la giustizia.

Una siffatta motivazione, tuttavia, lungi dall'esprimere un insindacabile apprezzamento valutativo rimesso alla competenza esclusiva del giudice di merito, appare viziata sul piano logico. Ciò in quanto essa di fatto oblitera totalmente, come già rilevato dalla pronuncia rescindente, il complesso degli elementi positivi che apparentemente sottopone a valutazione, per fondarsi esclusivamente, da un lato, sul dato risalente dell'anamnesi criminale e, dall'altro, sulla mancata collaborazione. Infatti, il Tribunale ha valorizzato, sotto un primo aspetto, la relazione di sintesi dell'*équipe* penitenziaria della Casa di reclusione di Fossombrone, la quale ha messo in luce una serie di elementi indubbiamente positivi del percorso detentivo di [REDACTED] ma ha concluso in senso sfavorevole all'ammissione al permesso premio essenzialmente sulla base delle negative informazioni contenute nei pareri degli «Organi competenti». E, sotto un secondo aspetto, ha richiamato proprio i pareri della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Catania, i quali in definitiva, hanno assunto il carattere di acquisizioni istruttorie ostative alla concessione del permesso. Tuttavia, per come riportati nel provvedimento impugnato, tali pareri, ancora una volta, si incentrano non su informazioni recenti, quanto sulla risalente biografia criminale del detenuto. Invero, gli unici elementi che presentano una qualche attualità sono costituiti, per un verso, dai rilievi disciplinati e, dall'altro verso, dagli aspetti che riguardano l'adempimento delle obbligazioni da reato.

Sotto il primo profilo, però, non può non rilevarsi che si tratta di episodi risalenti, il più recente dei quali collocabile ben 7 anni or sono e, del quale, nulla si dice nel provvedimento impugnato, così dimostrandosi un'analisi non



approfondita del dato fattuale e, corrispondentemente, una motivazione insufficiente del momento valutativo che lo riguarda.

Sotto il secondo aspetto, la valorizzazione del mancato adempimento delle obbligazioni da reato da un lato disvela il carattere circolare della motivazione e, dall'altro lato, si espone ai medesimi rilievi che sono già stati formulati in relazione a quel dato. Come già osservato, infatti, censurare il mancato adempimento delle spese del procedimento in presenza di un provvedimento di remissione del debito che la estinzione espone la relativa valutazione a un giudizio di manifesta illogicità; mentre l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie, estranee all'ambito della remissione, presuppone un accertamento della situazione reddituale del detenuto e, in definitiva, della sua capacità di adempiere le obbligazioni civili e gli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, posto che «l'assoluta impossibilità di tale adempimento» avrebbe capacità liberatoria.

Tuttavia, come anticipato, nella specie la situazione economica del detenuto e del suo nucleo familiare non risulta essere stata adeguatamente indagata. Ciò che, caso esaminato, non può non riverberarsi, sul piano logico, anche sulla modesta entità dei versamenti effettuati in favore di [REDACTED] che il ricorso vorrebbe fossero implementati attraverso la destinazione dei modesti importi assicurati dai familiari con cadenza mensile.

In ultimo, va evidenziato che i pareri della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Catania, secondo cui [REDACTED] non avrebbe mai esplicitato le ragioni della sua mancata collaborazione, avrebbero dovuto essere raffrontati dal Tribunale con il contenuto dell'istanza originaria, in cui [REDACTED] poneva in luce come la decisione di non collaborare con la giustizia fosse correlata al suo timore per l'incolumità dei familiari.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Così deciso il 24/02/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Rosa Pezzullo

